

alternandole, di norma, con le procedure di cui al precedente articolo 53...";

- *le "...procedure selettive sono attuate da apposite commissioni, costituite da ciascun Ente, le quali procederanno alla formazione di apposite graduatorie..." secondo le modalità appresso specificate;*
- *la "...graduazione, su base cento, viene effettuata come segue:*
 - ✓ **ausiliario di amministrazione e ausiliario tecnico:**
 - a) anzianità di servizio: 45%;*
 - b) formazione: 15%;*
 - c) titoli: 20%;*
 - d) verifica della attività professionale svolta: 20%;*
 - ✓ **operatore di amministrazione e operatore tecnico:**
 - a) anzianità di servizio: 35%;*
 - b) formazione: 15%;*
 - c) titoli: 20%;*
 - d) verifica della attività professionale svolta: 30%;*
 - ✓ **collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico degli enti di ricerca e funzionario di amministrazione:**
 - a) anzianità di servizio: 25%;*
 - b) formazione: 10%;*
 - c) titoli: 20%;*
 - d) verifica della attività professionale svolta: 45%...";*
- *la verifica della "**attività professionale svolta**" viene "...effettuata dal soggetto competente in base all'assetto organizzativo dell'Ente in cui l'interessato presta la sua attività lavorativa, tenuto conto anche di elementi informativi forniti dai responsabili delle strutture presso le quali eventualmente lo stesso interessato abbia prestato in precedenza servizio nell'ultimo triennio...";*
- *la "...verifica viene tempestivamente comunicata per iscritto all'interessato e viene effettuata in tempi coordinati con l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo...";*
- *i "...criteri generali di verifica sono oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali legittimate...";*
- *i predetti "...criteri debbono essere predeterminati e trasparenti, debbono prevedere modalità di partecipazione al procedimento dell'interessato, nonché la possibilità, per lo stesso, di fornire osservazioni, integrazioni ed ulteriori elementi informativi...";*
- *l'interessato "...può presentare reclamo avverso gli esiti della verifica ad un Comitato appositamente costituito presso ciascun ente...";*
- *i "...componenti di tale Comitato sono designati sentite le Organizzazioni Sindacali legittimate...";*
- *il "...Comitato formula il proprio parere obbligatorio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dell'interessato...";*

CONSIDERATO

inoltre, che il comma 3 dell'articolo 54 del predetto "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" stabilisce che, per le "*...finalità di cui al presente comma sono appositamente dedicate risorse complessivamente pari al 2% del monte salari dell'anno 1999 del personale dei livelli IV-X, in relazione ai corrispondenti stanziamenti previsti dalla Legge Finanziaria dell'Anno 2002, secondo la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001...*";

VISTO

il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2000-2001**", sottoscritto il 21 febbraio 2002;

VISTO

il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione**

per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003", sottoscritto il 7 aprile 2006, ed, in particolare, l'articolo 7, che disciplina il "**Riconoscimento dei servizi progressi**", l'articolo 8, che disciplina le "**Opportunità di sviluppo professionale per il personale dal IV al IX Livello**", e l'articolo 9, che dispone la "**Soppressione del profilo di ausiliario**";

CONSIDERATO

che:

- i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" innanzi richiamato prevedono che:
 - in "*...materia di riconoscimento dei servizi progressi al personale confluito nel comparto degli Enti Pubblici di Ricerca per effetto di disposizioni di accorpamento, ristrutturazione o soppressione, si applicano le disposizioni vigenti per il personale del comparto...*";
 - il "*...20% delle anzianità di servizio eccedenti quelle necessarie alla partecipazione alle selezioni per i passaggi di livello e/o gradoni sono riconosciute nel gradone e /o nel livello conseguito e sono utili ai fini della partecipazione a successive selezioni...*".
- i commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 8 del medesimo "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" prevedono, a loro volta, che:
 - le "*...anzianità di servizio di cui all'articolo 13, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, numero 171, sono ricondotte rispettivamente ad anni cinque e ad anni quattro...*";
 - le predette "*...anzianità possono essere ulteriormente abbreviate rispettivamente a quattro e tre anni, previo giudizio di merito formulato da apposita Commissione dell'Ente...*";
 - l'articolo 54, comma 6, terzo periodo, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, è così sostituito: "*I criteri generali per le selezioni ai fini delle progressioni nei profili sono oggetto di contrattazione integrativa e, ove questa non venga conclusa entro sessanta giorni, si applicano i criteri generali di cui al comma 5*";
 - a "*...decorrere dal biennio 2004-2005, le procedure selettive per le progressioni di livello ed economiche sono attivate, di norma, con cadenza biennale...*";
 - gli "*...Enti che non abbiano proceduto ad applicare a regime gli articoli 53 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 possono, previa contrattazione collettiva integrativa, attivare le predette procedure con risorse pari allo 0,25% del monte salari del personale di cui al presente Capo, con decorrenza dal 1° gennaio 2003...*";
 - gli "*...effetti giuridici ed economici delle selezioni per il passaggio di livello e/o di progressione economica decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento...*";
 - i "*...requisiti utili alla valutazione di cui agli articoli 53 e 54 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" innanzi richiamato devono essere posseduti alla stessa data...*";
- l'articolo 9 del predetto "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" prevede, infine, che:
 - dalla "*...data di entrata in vigore del presente Contratto sono soppressi i profili di ausiliario di amministrazione e di ausiliario tecnico...*";

- nelle "...more della attivazione delle procedure relative alla mobilità orizzontale e verticale di tale personale, lo stesso rimane inquadrato ad esaurimento nel profilo di ausiliario...";
- sono "...fatte salve eventuali procedure di reclutamento in atto...";

VISTO

il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Secondo Biennio Economico 2004-2005**", sottoscritto il 7 aprile 2006, e, in particolare, l'articolo 5, che disciplina lo "**Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio**" e prevede, tra l'altro:

- al comma 1, che "...sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 43, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali, salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo...";
- al comma 2, che, a "...decorrere dal **31 dicembre 2005** e a valere sulle risorse dell'anno **2006**, il "**Fondo per la produttività collettiva ed individuale**" di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 ottobre 1996 è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,5% della massa salariale dell'anno 2003 del personale di cui al presente Capo...";
- al comma 3, che, a "...decorrere dal **31 dicembre 2005** e a valere sulle risorse dell'anno **2006**, le "**Progressioni**" di cui agli articoli 53 e 54 sono ulteriormente finanziate con una quota pari allo 0,2% della massa salariale dell'anno 2003 del personale di cui al presente Capo...";

VISTO

il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007**", sottoscritto il 13 maggio 2009, e, in particolare, l'articolo 4, che disciplina le "**Opportunità di sviluppo professionale per il personale**", e l'articolo 7, che dispone la "**Soppressione del IX Livello**";

CONSIDERATO

che:

- i commi 1 e 3 dell'articolo 4 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" innanzi richiamato prevedono che:
 - limitatamente alle "...progressioni i cui effetti decorrono successivamente al 31 dicembre 2009...", il testo del comma 1 dell'articolo 8 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003**", sottoscritto il 7 aprile 2006, è così sostituito:
"Le anzianità di servizio di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, numero 171, sono ricondotte rispettivamente ad anni quattro e ad anni tre";
 - ai soli fini delle progressioni previste dagli articoli 53 e 54 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, i "...periodi di anzianità ivi indicati comprendono

anche il servizio prestato a tempo determinato nello stesso Ente e nel medesimo profilo...";

- l'articolo 7 del medesimo **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro"** prevede, a sua volta, che:
 - a "...decorrere dal 31 dicembre 2007, il IX livello è soppresso...";
 - il "...personale in servizio è inquadrato, con la medesima data, a seguito di specifici corsi di formazione organizzati dall'Ente, nel livello VIII di entrambi i profili di operatore...";

VISTO

il **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2008-2009"**, sottoscritto il 13 maggio 2009;

VISTO

il **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, e, in particolare, gli articoli 4, comma 5 e 68, che disciplinano le **"relazioni sindacali"**, e l'articolo 90, che disciplina la costituzione del **"Fondo per le progressioni economiche di livello"**;

CONSIDERATO

che l'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, prevede:

- al comma 1, che, a "...decorrere dall'anno 2018, è istituito, presso ciascun ente, il **"Fondo per le progressioni economiche di livello nell'ambito dei profili IV-VIII"**...";
- al comma 2, che il "...Fondo di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse finanziarie, certe e stabili, già previste dai precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Ricerca:
 - a) risorse di cui all'articolo 54, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 febbraio 2002;
 - b) risorse di cui all'articolo 8, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 aprile 2006 (Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2002-2003), alle condizioni ivi previste;
 - c) risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 aprile 2006 (Biennio Economico 2004-2005)...";
- al comma 3, che le "...risorse di cui al comma 2 confluiscono nel nuovo **"Fondo"** al netto di quelle eventualmente già utilizzate per le progressioni economiche di cui all'articolo 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002...";
- al comma 4, che il predetto **"Fondo"** è "...utilizzato per il finanziamento delle progressioni economiche di livello nell'ambito di ciascun profilo...";
- al comma 5, che le "...risorse del **"Fondo"** di cui al presente articolo, utilizzabili, di anno in anno, per nuove progressioni economiche di livello, sono pari alle disponibilità complessive calcolate ai sensi dei commi 2 e 3, al netto delle somme già utilizzate per le progressioni economiche di livello di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, relative ad anni precedenti, e con recupero delle risorse che si rendano nuovamente disponibili per effetto della cessazione del personale beneficiario...";

VISTA

la **"Dichiarazione Congiunta numero 3"**, che forma parte integrante del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, la quale prevede che:

- con "...riferimento a quanto previsto dal citato articolo 90 ed alle norme di legge che limitano la crescita dei fondi per i trattamenti accessori, le **"Parti"** ritengono che, in prima applicazione, le risorse volte ad alimentare le **"Progressioni di livello nell'ambito di ciascun profilo IV-VIII"** siano corrispondenti a quelle scaturite dalle cessazioni avvenute a partire dal 2009, anno dell'ultima applicazione dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002...";
- tali "...disponibilità sono in ogni caso determinate entro il limite costituito dalle risorse confluite nel **"Fondo"** regolato dal citato articolo 90...";
- le **"Parti"** ritengono, altresì, che "...le riduzioni dei fondi per i trattamenti accessori previste dalle vigenti disposizioni di legge di contenimento della loro dinamica, come certificate dal Collegio dei Revisori, siano considerate anche rispetto alle risorse derivanti dalle predette cessazioni...";

VISTA

la nota del 19 aprile 2019, numero di protocollo 8/2019, con la quale la **"Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca"** ("**CODIGER**") ha chiesto al **"Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e le Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico"**, del **"Ministero della Economia e delle Finanze"** di esprimere una valutazione in merito alla modalità di costituzione del **"Fondo"** previsto dall'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, al fine di "...procedere, nell'ambito degli Enti di Ricerca, a tale adempimento contrattuale, da sottoporre ai previsti Organi di controllo...";

CONSIDERATO

che, con la predetta nota, la **"Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca"** ("**CODIGER**") ha fatto presente che:

- sia "...le **"progressioni economiche"** che le **"progressioni di livello"** di cui agli articoli 53 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca per il quadriennio Normativo 1998-2001 sono state finanziate con risorse certe e stabili previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto e da ultimo con le risorse stabilite dall'articolo 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Biennio Economico 2004-2005), con una quota pari allo 0,2% della massa salariale dell'anno 2003, a valere sulle risorse dell'anno **2006**...";
- le **"progressioni di livello"**, secondo quanto previsto "...dal citato articolo 54, risultano da attuare, di norma, con cadenza biennale, a seguito del blocco dei rinnovi contrattuali, e quindi di nuove risorse appositamente stanziare...";
- le predette **"progressioni"** sono "...state finanziate sino all'anno **2010** con specifiche risorse del bilancio, al fine di ottemperare a quanto stabilito in materia dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro...";
- con la "...Circolare del **"Dipartimento della Funzione Pubblica"** del 22 febbraio 2011, numero di protocollo 11786, emanata di intesa con il **"Ministero della Economia e delle Finanze"**, le predette **"progressioni"** sono state considerate da assimilare a **"passaggi interni all'area"** e quindi da finanziare con le risorse previste per la contrattazione collettiva integrativa...";
- al fine di "...dirimere le questioni interpretative, nonché le modalità dello stanziamento di tali risorse economiche, su specifica richiesta avanzata dallo **"Istituto Nazionale di Statistica"**, è stata indetta dal **"Dipartimento della Funzione Pubblica"**, in data 29 luglio 2016, una

- "Conferenza di Servizi Istruttoria"**, con la partecipazione del **"Ministero della Economia e delle Finanze"** e della **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni"**...";
- in data 15 settembre 2016, è "...stato redatto e sottoscritto da tutte le parti un verbale della **"Conferenza di Servizi"**, con il quale viene stabilito che il 2% del monte salari fissato dal comma 3 dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 (Quadriennio Normativo 1998-2001 e Biennio Economico 1998-1999), nonché lo 0,25% del monte salari di cui all'articolo 8, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2002-2003), e lo 0,2% del monte salari di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2004-2005), costituiscono limiti contrattuali e confluiscono solo virtualmente nel **"Fondo 2015"**, senza determinare un reale incremento, in quanto sono risorse già utilizzate a regime ed appostate sui relativi capitoli stipendiali...";
 - nell'ambito "...dei predetti limiti, in sede di prima applicazione, le risorse volte ad alimentare le **"progressioni"** di cui al citato articolo 54 corrispondono a quelle che scaturiscono dalle cessazioni avvenute a partire dall'anno **2009** e fino all'anno **2015**...";
 - ciò "...in analogia con quanto previsto per le **"progressioni economiche"** ex articolo 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 (Quadriennio Normativo 1998-2001 e Biennio Economico 1998-1999), esplicitamente finanziate dalla contrattazione collettiva integrativa con risorse che si alimentano con le cessazioni del personale beneficiario, in mancanza di specifiche disposizioni anche per l'articolo 54...";
 - a regime, lo **"Istituto Nazionale di Statistica"**, in "...ragione d'anno, procederà ad imputare le spese per le **"progressioni"** ex articolo 54 a carico del **"Fondo"**, portando poi in detrazione dal medesimo **"Fondo"** le relative risorse, per assegnarle ai capitoli stipendiali e finanziare i passaggi...";
 - tali somme "...sono rese indisponibili e ritorneranno al **"Fondo"** solo alla cessazione del personale beneficiario...";
 - in "...conclusione, in tale fondo, in sede di prima applicazione, confluiscono le risorse del personale cessato beneficiario dell'articolo 54, a partire dall'anno **2009**, anno dell'ultima applicazione della disposizione, e fino all'anno **2015**...";
 - ovviamente, la **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni"** condivide questo metodo di calcolo;
 - in data 19 aprile 2018, è "...interventato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018, il quale ha stabilito, all' articolo 90, nonché nella esplicativa **"Dichiarazione Congiunta numero 3"**, le modalità di costituzione, presso ciascun Ente e a decorrere dalla annualità **2018**, di un **"Fondo per le progressioni economiche di livello"**, prendendo a riferimento quali risorse finanziarie certe e stabili quanto già previsto dalla citata **"Conferenza di Servizi"**...";
 - il predetto articolo 90 stabilisce, inoltre, che "...le risorse del **"Fondo"** risultano disponibili al netto di quelle già utilizzate per le **"progressioni economiche"** e di **"livello"** relative ad anni precedenti e con recupero delle risorse che si rendono nuovamente disponibili per effetto della cessazione del personale beneficiario...";
 - in "...conformità a quanto già previsto nella **"Conferenza di Servizi"** più volte citata, il totale delle risorse certe e stabili determinato dall'articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, costituisce un limite

contrattuale da far confluire solo virtualmente nel nuovo "**Fondo**", senza determinare, nel caso in cui tali risorse siano già state interamente utilizzate a regime ed appostate sui relativi capitoli stipendiali, un loro reale incremento...";

- quindi, nell'ambito "...dei predetti limiti e nel caso specifico in cui tali risorse siano state interamente utilizzate e non si riscontrino residui da poter destinare alle "**progressioni economiche**" di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, le risorse volte ad alimentare tali "**progressioni**" sono da individuare con quelle che si rendono nuovamente disponibili per effetto della cessazione del personale beneficiario...";
- tale principio "...ha trovato diretta esplicitazione nella "**Dichiarazione Congiunta numero 3**", allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018, più volte citato, con la quale le parti ritengono che, in prima applicazione, le risorse volte ad alimentare le "**progressioni di livello**" nell'ambito di ciascun profilo IV-VIII siano corrispondenti a quelle scaturite dalle cessazioni avvenute a partire dal **2009**, anno dell'ultima applicazione dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002...";
- pertanto, in "...ottemperanza a quanto previsto dalla normativa contrattuale, per determinare l'ammontare delle risorse che, in prima applicazione, sono volte ad alimentare il "**Fondo per le progressioni di livello**" di cui all'articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, appare necessario determinare le risorse che scaturiscono dal differenziale retributivo delle cessazioni, a partire dall'annualità **2009**, del personale che ha usufruito dell'applicazione dell' articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, considerando le sole voci stipendiali fisse e continuative...";
- il predetto "**Fondo**" viene successivamente "...alimentato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 193, della Legge 23 dicembre 2005, numero 266, il quale prevede che gli importi relativi alle spese per le "**progressioni**" all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono riportati, in ragione d'anno, nei fondi medesimi fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta...";
- lo stesso articolo prevede, inoltre, che "...le risorse che confluiscono nel "**Fondo**" regolato dal citato articolo 90 debbono essere sottoposte alle riduzioni dei fondi per i trattamenti accessori previste dalle vigenti disposizioni di legge di contenimento della loro dinamica, come certificate dal Collegio dei Revisori...";

VISTA

la nota del 7 ottobre 2019, numero di protocollo 222316, con la quale il "**Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e le Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico**", del "**Ministero della Economia e delle Finanze**":

- a) ha, innanzitutto, rammentato che:
 - lo "...articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 (Quadriennio Normativo 1998-2001 e Biennio Economico 1998-1999), come modificato dall'articolo 8, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2004-2005), regola le "**progressioni di livello nei profili**" per il personale tecnico e amministrativo appartenente ai livelli IV-VIII del Comparto della

- Ricerca, sulla base della programmazione triennale di fabbisogno del personale...";
- le predette "**progressioni**", che sono state "...finanziate **in prima applicazione**" con le risorse previste dal comma 3 del medesimo articolo 54 (2% del monte salari dell'anno 1999 del personale appartenente ai livelli IV-X), si realizzano tramite procedure selettive e sono attuate con cadenza biennale, alternandole, di norma, con le procedure di cui all'articolo 53 del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, riguardante esclusivamente le "**progressioni economiche**" riservate ai livelli apicali di ciascun profilo di inquadramento...";
 - a decorrere "...dall'anno **2002**, gli Enti di Ricerca hanno realizzato le procedure selettive per lo sviluppo professionale in esame con le modalità previste dal citato articolo 54, disponendo, di conseguenza, l'incremento dei relativi capitoli stipendiali in misura pari alle maggiorazioni previste per i nuovi livelli di inquadramento...";
 - successivamente, per "...effetto della emanazione degli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, è stata posta all'attenzione degli interpreti la questione relativa alla qualificazione giuridica delle progressioni ex articolo 54 ed all'individuazione della relativa fonte di finanziamento...";
 - pertanto, con la "...riforma del **2009**, il legislatore ha stabilito che le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le "**progressioni economiche**", sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili...";
 - contestualmente, il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, ha "...disposto l'abolizione delle progressioni verticali di carriera, prevedendo l'accesso ai posti disponibili nella dotazione organica tramite concorso pubblico, con una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento in favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni...";
 - con "...le Circolari a firma congiunta del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Ispettore Generale Capo dello Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e le Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico della Ragioneria Generale dello Stato del 22 febbraio 2011, numero di protocollo 11786, e del 18 ottobre 2011, numero di protocollo 51924, sono stati forniti chiarimenti in merito alla materia oggetto di esame...";
 - in particolare, è "...stato precisato che, in materia di finanziamenti delle procedure di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 e il Biennio Economico 1998-1999, la formulazione poco chiara della norma contrattuale ha indotto a interpretazioni differenziate...";
 - nel "...considerare inopportuno intervenire sulle situazioni pregresse, per omogeneizzare i comportamenti, a decorrere dall'anno **2011**, è stato sottolineato che le procedure in argomento, pur tenuto conto delle differenze che scaturiscono dalla peculiarità e dalla specificità dell'ordinamento professionale degli Enti Pubblici di Ricerca, sono da assimilare a passaggi interni all'area, da finanziare quindi con le risorse previste per la contrattazione collettiva integrativa...";
 - a decorrere dall'anno **2015**, con "...il venir meno dei vincoli posti dall'articolo 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010,

numero 122, la possibilità di avviare nuove procedure per lo sviluppo professionale ha evidenziato talune criticità in ordine all'effettiva disponibilità di risorse utilizzabili a tale fine nei fondi per il trattamento economico accessorio...";

- al fine di "...fornire una interpretazione univoca sull'utilizzo delle risorse del salario accessorio per le **"progressioni economiche"**, l'articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, istituisce presso ciascun Ente, a decorrere dall'anno 2018, il **"Fondo per le progressioni economiche di livello nell'ambito dei profili IV-VIII"**, costituito con le seguenti risorse finanziarie certe e stabili, già previste dai precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Ricerca:
 - risorse di cui all'articolo 54, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002;
 - risorse di cui all'articolo 8, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio Economico 2002-2003);
 - risorse di cui all'articolo 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 7 aprile 2006 (Biennio Economico 2004-2005)...";
 - le "...risorse così calcolate confluiscono contabilmente nel nuovo **"Fondo"**, con esclusione di quelle eventualmente già utilizzate per le **"progressioni economiche"** di cui all'articolo 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, come previsto dall'articolo 90, comma 3...";
 - il citato articolo 90 deve essere "...letto alla luce della **"Dichiarazione Congiunta numero 3"**, allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018...";
- b) ha preso atto che, con la nota del 19 aprile 2019, numero di protocollo 8/2019, la **"Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca"** ("**CODIGER**") ha richiesto di "...conoscere l'avviso del **"Dipartimento della Ragioneria dello Stato"** del **"Ministero della Economia e delle Finanze"** sulla corretta modalità di costituzione del **"Fondo"** di cui al citato articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018, in combinato con la richiamata **"Dichiarazione Congiunta numero 3"**, per la definizione di un compiuto e condiviso orientamento...";
- c) ha, peraltro, ritenuto opportuno rinviare alla **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni"** ogni valutazione in ordine "...alla corretta interpretazione della disposizione contrattuale in esame...";

VISTA

la nota del 18 dicembre 2019, numero di protocollo 8618, con la quale la **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni"**, in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, che prevedono la costituzione del **"Fondo per le progressioni economiche di livello nell'ambito dei profili professionali, riservate al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei Profili e nei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo"**:

- a) ha fatto presente che:
- ai fini della "...corretta interpretazione dell'istituto **"de quo"**, occorre preliminarmente distinguere tra l'applicazione a regime della disciplina del nuovo **"Fondo"** e la prima applicazione della stessa...";

- con specifico riguardo alla "...**applicazione a regime**, la disposizione in esame prevede che le risorse utilizzabili di anno in anno per le "**progressioni economiche**" siano così determinate:
 - (A) + risorse contrattuali di cui al comma 2 al netto di quelle già utilizzate per le "**progressioni economiche**" di cui all'articolo 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002;
 - (B) - somme utilizzate a carico delle risorse di cui al punto (A) in anni precedenti per finanziare le "**progressioni economiche di livello**" di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002, le quali, pertanto, non sono utilizzabili fino alla cessazione del relativo personale [cfr. (C)];
 - (C) + risorse che si siano rese nuovamente disponibili per effetto della cessazione di personale che aveva beneficiato di "**progressione economiche di livello**" di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002,

= **RISORSE UTILIZZABILI NELL'ANNO...**;
- la "...formula di calcolo sopra schematizzata ha evidenziato un dubbio interpretativo con riguardo alle risorse di cui al punto (C), poiché, in vigenza delle precedenti disposizioni, una parte delle "**progressioni di livello**" sono state finanziate a carico del bilancio, nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale e delle facoltà assunzionali di ciascun ente...";
- occorre, pertanto, stabilire "...se nelle risorse di cui al punto (C) vadano ricomprese solo quelle relative alle "**progressioni di livello**" finanziate con le risorse contrattuali di cui al punto (A) oppure se esse ricomprendano, in aggiunta alle prime, anche quelle scaturenti da "**progressioni di livello**" poste a carico del bilancio...";
- il "...regime giuridico delle "**progressioni di livello**" ha subito dei cambiamenti nel corso degli anni: si è passati, infatti, da una prima disciplina che le considerava alla stessa stregua delle assunzioni (con le limitazioni finanziarie tipiche di queste ultime) ad un regime che le ha invece ricondotte alla nozione di "**progressione economica**"...";
- pertanto, nel "...momento in cui si costituisce un nuovo "**Fondo Contrattuale**", che diviene l'unico canale di finanziamento disponibile e che, d'ora in avanti, si alimenterà delle sole cessazioni di personale, appare più coerente "**rimettere in gioco**" tutte le risorse già utilizzate ed impiegate per le "**progressioni di livello**" (non determinando, in tal modo, un maggior costo per l'ente), indipendentemente dalla loro origine e dal relativo regime di finanziamento...";
- la "...disposizione contrattuale che prevede il recupero, nel nuovo "**Fondo**", delle risorse per le "**progressioni di livello**" che si rendano nuovamente disponibili per effetto delle cessazioni di personale (comma 5) non le qualifica come "**risorse contrattuali**" né sembra limitarle solo ad esse...";
- le predette "...argomentazioni, complessivamente considerate, inducono a ritenere che siano recuperabili, nell'ambito del nuovo "**Fondo**", tutte le risorse che abbiano finanziato "**progressioni di livello**", indipendentemente dalla natura del relativo finanziamento (bilancio e facoltà assunzionali ovvero risorse contrattuali)...";
- questa "...soluzione consente, comunque, di garantire la neutralità finanziaria complessiva delle "**progressioni**" di cui

all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 rispetto al precedente livello di spesa...";

- b) ha, quindi, evidenziato che il predetto articolo 90, in **prima applicazione**, deve essere "...letto in combinato disposto con la **"Dichiarazione Congiunta numero 3"**, allegata al medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, la quale, in coerenza con quanto condiviso dal **"Ministero della Economia e delle Finanze"**, dalla **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni"** e dal **"Dipartimento della Funzione Pubblica"** nella **"Conferenza dei Servizi"** che si è svolta nel corso dell'anno **2016**, le cui conclusioni sono state formalizzate in data **15 settembre 2016**, consente di recuperare nel nuovo **"Fondo"** le risorse corrispondenti alle **"progressioni di livello"** del personale cessato dal servizio a partire dal 2009, anno dell'ultima applicazione dell'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002...", fermo restando che "...tale recupero deve essere effettuato al netto di eventuali risorse che, anche a seguito dell'interpretazione fornita nell'ambito della predetta **"Conferenza dei Servizi"**, siano state riutilizzate per nuove progressioni...";
- c) ha, infine, precisato che:
- il predetto "...recupero di risorse è stato previsto poiché, a causa del periodo di blocco della contrattazione collettiva nazionale, le chiarificazioni nel frattempo intervenute in ordine alla natura economica dei passaggi di livello non sono state accompagnate da una parallela rivisitazione della disciplina contrattuale...";
 - soltanto "...con l'ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ovvero quello sottoscritto il 19 aprile 2018, è stato, infatti, possibile prevedere uno specifico **"Fondo"** per l'alimentazione delle **"progressioni di livello"**, nell'ambito del quale recuperare anche le risorse rinvenienti dalle cessazioni...";
 - il "...recupero, in fase di **prima applicazione** della nuova disciplina, consente pertanto il reimpiego di risorse che, a causa del vuoto normativo, non è stato possibile riutilizzare...";
 - naturalmente, tale "...recupero va effettuato al netto di eventuali risorse che, anche a seguito della interpretazione fornita nell'ambito della predetta **"Conferenza dei Servizi"**, siano state riutilizzate per nuove progressioni...";
 - con la **"Dichiarazione Congiunta numero 3"**, le "...parti hanno, inoltre, sottolineato che le riduzioni dei fondi previste dalle disposizioni di legge di contenimento della dinamica degli stessi, come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere considerate anche rispetto alle risorse derivanti dalle cessazioni...";
 - il predetto riferimento "...va inteso, in primo luogo, alle disposizioni di legge che hanno limitato la crescita dei fondi prevedendone, altresì, una riduzione proporzionale alla diminuzione delle consistenze di personale e, segnatamente:
 - per il periodo **2011-2014**: all'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, ed all'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147, che ha reso permanenti, a decorrere dall'anno **2015**, i risparmi di spesa connessi all'applicazione del medesimo articolo 9, comma 2-bis;
 - per l'anno **2016**: all'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208...";

- questa indicazione "...induce a ritenere, in coerenza con le conclusioni della richiamata **"Conferenza dei Servizi"**, che il calcolo delle risorse da recuperare, per le cessazioni del personale in servizio nei periodi interessati dalle riduzioni dei fondi e limitatamente alla quota di progressione maturata fino all'anno **2016**, vada effettuato applicando, alle predette risorse, una riduzione percentuale corrispondente alle riduzioni già applicate sui fondi nei medesimi periodi...";
- la "...soluzione prospettata consente anche il rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, in quanto il nuovo **"Fondo"** di cui al citato articolo 90 si alimenta esclusivamente di risorse già spese in anni precedenti...";

VISTA

la Determina Direttoriale del 5 agosto 2022, numero 74, con la quale la Direzione Generale ha:

- approvato la costituzione del **"Fondo"** previsto dall'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo agli anni **2018, 2019, 2020 e 2021**, come dettagliatamente riportato e specificato nei **"Prospetti"** all'uopo predisposti, che è stato determinato:
 - nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto **"Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"** attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal **"Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato"** del Ministero della Economia e delle Finanze e dalla **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni"** con apposite circolari e specifici pareri;
 - tenendo conto delle considerazioni svolte, con la nota del 19 febbraio 2022, dalla Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"** della **"Amministrazione Centrale"**, a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 15 ottobre 2021 e d'intesa con la Direzione Generale;
 - in ottemperanza alla richiesta avanzata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 22 febbraio 2022;
- stabilito che il **"Fondo"** previsto dall'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, determinato con le modalità e secondo le indicazioni specificate nel precedente capoverso, ammonta:
 - per l'anno **2018**, ad **€ 204.258,79**;
 - per l'anno **2019**, ad **€ 237.922,67**;
 - per l'anno **2020**, ad **€ 284.396,23**;
 - per l'anno **2021**, ad **€ 298.396,23**;
- stabilito, inoltre, che il predetto **"Fondo"** trova ampia copertura negli **"accantonamenti"** già presenti in Bilancio, tenendo conto del loro importo complessivo, che ammonta ad **€ 1.000.000,00**;
- stabilito, infine, che "...il **"Fondo"** previsto dall'articolo 90 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo agli anni **2018, 2019, 2020 e 2021**, costituito, determinato e quantificato con le modalità innanzi specificate, sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per la prescritta **"certificazione"**...";

CONSIDERATO

che la Determina Direttoriale del 5 agosto 2022, numero 74, con la quale è stata approvata la costituzione del "**Fondo**" previsto dall'articolo 90 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo agli anni **2018, 2019, 2020 e 2021**, con l'annessa documentazione, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere;

CONSIDERATO

che, nella seduta del 2 novembre 2022, il Collegio dei Revisori dei Conti ha:

- preso atto che:
 - per l'anno **2021**, il "**Fondo**" previsto dall'articolo 90 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, è stato quantificato in **€ 298.396,23**;
 - il predetto importo "...verrà utilizzato per il finanziamento delle progressioni economiche di livello nell'ambito di ciascun profilo...";
- accertato, inoltre, che:
 - la "**relazione tecnico-finanziaria**" è stata predisposta dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**" in ossequio alle istruzioni emanate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ministero della Economia e delle Finanze con la Circolare del 19 luglio 2012, numero 25;
 - l'Ente "...ha correttamente proceduto, in prima applicazione, a determinare l'ammontare delle risorse a decorrere dall'anno **2018**, e, in particolare, per gli anni **2018, 2019, 2020 e 2021**, ai sensi dell'articolo 90 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018...";
 - il "...fondo contrattuale per l'anno **2021**, costituito sulla base delle annualità precedenti, secondo le predette modalità, è conforme alla normativa vigente...";
 - l'onere "...che scaturisce dagli atti di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio...";
 - la "...costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori...";
- espresso, pertanto, parere favorevole alla costituzione del "**Fondo per le progressioni economiche di livello ex articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo all'anno **2021**;
- verificato che "...le risorse del "**Fondo**" trovano copertura nell'avanzo di amministrazione vincolato per accantonamenti per un importo complessivo pari ad un milione di euro, così come risulta dalla "**Nota Integrativa**" al "**Rendiconto Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'esercizio finanziario 2021**"...";
- rappresentato, in "...ragione della avvenuta quantificazione del "**Fondo**", l'opportunità di proseguire con le occorrenti variazioni di bilancio, al fine di prevedere lo stanziamento in bilancio di apposito capitolo, ritenendo, altresì, superati i presupposti per il mantenimento del vincolo sulla rimanente somma...";

CONSIDERATO

che:

- il Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**" ha, pertanto, avviato la predisposizione degli atti propedeutici alla attivazione di nuove procedure di selezione per le "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**", ovvero per le "**progressioni di carriera**", del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, previste e disciplinate dall'articolo 54 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, atteso "...che le vigenti disposizioni contrattuali, come innanzi richiamate, prevedono che le predette procedure sono attivate, di norma, a cadenza biennale...", individuando il numero delle posizioni da coprire, pari a **cinquantatré**, che "...corrispondono alla misura del **50%** dei potenziali aventi diritto alle "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**" alla data del **1° gennaio 2022**...", calcolata "...con riferimento ai potenziali aventi diritto per ciascun profilo e applicando il criterio dell'arrotondamento, così articolato:
- ✓ se il quoziente che deriva dall'applicazione della misura del 50% è uguale o superiore a cinque, lo stesso è arrotondato all'unità superiore;
 - ✓ se il quoziente che deriva dall'applicazione della misura del 50% è inferiore a cinque, lo stesso è arrotondato all'unità inferiore...";
- le **cinquantatré** posizioni sono ripartite, per ciascun profilo, nel modo seguente:

PROFILO	PASSAGGIO DI LIVELLO	Numero potenziali aventi diritto presenti in servizio al 01/01/2022	numero posizioni da coprire (50% dei potenziali aventi diritto)
FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	V – IV	10	5
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VI – V	11	6
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII – VI	7	4
COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA	V – IV	38	19
COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA	VI – V	22	11
OPERATORE TECNICO	VII – VI	7	4
OPERATORE TECNICO	VIII – VII	7	4
OPERATORE AMMINISTRATIVO	VIII – VII	0	0
		102	53

CONSIDERATO

inoltre, che:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 5, e 68 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, che disciplinano le "**relazioni sindacali**", le "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**", ovvero le

"**progressioni di carriera**", del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, previste e disciplinate dall'articolo 54 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, formano oggetto di "**confronto**" con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- nella riunione dell'**8 novembre 2022**, aggiornata al **15 novembre 2022**, le "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**", ovvero le "**progressioni di carriera**", del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, hanno formato oggetto di "**confronto**" con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno espresso, al riguardo, viva soddisfazione, auspicando, altresì, che le relative procedure di selezione vengano attivate nel più breve tempo possibile;
- l'attivazione delle predette procedure non è subordinata al verificarsi di altre condizioni, in quanto, relativamente alle modalità di utilizzo del "**Fondo**" più volte citato, non sono previsti ulteriori adempimenti, quali la "**certificazione**" del Collegio dei Revisori dei Conti e il controllo, ai sensi dell'articolo 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, del "**Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze**" e del "**Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri**";

VISTA

la Determina Direttoriale del 30 dicembre 2022, numero 121, con la quale è stata attivata una procedura di selezione, ai sensi dell'articolo 54 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, per la copertura di **cinquantatré** posti complessivi, mediante le "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**" del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, ripartiti, per ciascun profilo, nel modo seguente:

PROFILO	LIVELLO	NUMERO POSIZIONI
Funzionario di Amministrazione	V – IV	5
Collaboratore di Amministrazione	VI – V	6
Collaboratore di Amministrazione	VII – VI	4
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca	V – IV	19
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca	VI – V	11
Operatore Tecnico	VII – VI	4

Operatore Tecnico	VIII – VII	4
Operatore Amministrativo	VIII – VII	0

VISTA

la Determina Direttoriale del 1 agosto 2023, numero 91, con la quale:

- nell'ambito della "...procedura di selezione indetta, ai sensi dell'articolo 54 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"**, sottoscritto il 21 febbraio 2002, con la Determina Direttoriale del 30 dicembre 2022, numero 121, per le **"progressioni di livello nei profili di inquadramento"**, ovvero per le **"progressioni di carriera"**, di cinquantatré unità di personale tecnico e amministrativo inquadrate nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, sono stati approvati gli atti delle singole procedure di selezione, come trasmessi dalla Dottoressa **Alessandra CAPEZZONE**, nella sua qualità di **"Responsabile del Procedimento"** nella predetta procedura, fatta eccezione per le **"progressioni di carriera"** delle unità di personale che hanno presentato la domanda per il passaggio dal Quinto al Quarto Livello Professionale del Profilo di **"Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca"**, e dal Dottore **Giuseppe RAGONESE**, nella sua qualità di **"Responsabile del Procedimento"** nella medesima procedura, limitatamente alle **"progressioni di carriera"** delle unità di personale che hanno presentato la domanda per il passaggio dal Quinto al Quarto Livello Professionale del Profilo di **"Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca"**.
- sono state approvate "...le **"graduatorie provvisorie di merito"**, che sono state:
 - predisposte per ciascun profilo di inquadramento e, all'interno di ogni profilo, per ciascun livello, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 7, del **"Bando di Selezione"**;
 - formulate secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli prodotti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 8, del medesimo **"Bando"**...";

- VISTO** il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2019-2021**", sottoscritto il 6 dicembre 2022;
- CONSIDERATO** che il costo delle predette "**progressioni**" ammonta, al netto degli oneri, ad € **181.567,28** e che trova ampia copertura nel "**Fondo**" all'uopo costituito, relativo all'anno **2021**, che è pari ad € **298.396,23**;
- CONSIDERATO** che l'articolo 90, comma 5, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, prevede che "...le risorse del Fondo di cui al presente articolo utilizzabili di anno in anno, per nuove progressioni economiche di livello, sono pari alle disponibilità complessive calcolate ai sensi dei commi 2 e 3, al netto delle somme già utilizzate per le progressioni economiche di livello di cui all'art. 54 del CCNL 21/2/2002 relative ad anni precedenti...";
- CONSIDERATO** che le risorse del "**Fondo**" costituito ai sensi dell'articolo 90 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo all'anno **2021**, al netto delle somme già utilizzate per la "**tornata**" delle "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**", ovvero delle "**progressioni di carriera**", di **cinquantatré** unità di personale tecnico e amministrativo inquadrate nei profili e nei livelli professionali compresi tra il Quarto e l'Ottavo, di cui alla procedura di selezione indetta con Determina Direttoriale del 30 dicembre 2022, numero 121, ai sensi dell'articolo 54 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, ammontano, al netto degli oneri, ad € **116.828,95**;
- CONSIDERATO** pertanto, di poter dare avvio, nel corso del corrente anno **2023**, ad una nuova procedura di selezione ai sensi dell'articolo 54 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, nei limiti delle disponibilità delle risorse del "**Fondo**" all'uopo costituito, relativo all'anno **2021**, che sono pari ad € **116.828,95**;

LE "PARTI" CONVENGONO:

- di attivare, entro il corrente anno **2023**, una nuova procedura di selezione ai sensi dell'articolo 54 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, per la copertura di **ventotto** posti complessivi, mediante "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**", riservata al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il Quarto e l'Ottavo, ripartiti, per ciascun profilo, nel modo seguente:

PROFILO	LIVELLO	Numero di posizioni
Funzionario di Amministrazione	V - IV	4
Collaboratore di Amministrazione	VI - V	3
Collaboratore di Amministrazione	VII - VI	2

Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca	V - IV	9
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca	VI - V	6
Operatore Tecnico	VII - VI	2
Operatore Tecnico	VIII - VII	2
		28

Le predette posizioni, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal "**Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**" del Ministero della Economia e delle Finanze e dal "**Collegio dei Revisori dei Conti**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", corrispondono alla misura massima del **50%** dei potenziali aventi diritto alle "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**" alla data del **1° gennaio 2023**.

La predetta misura percentuale è stata calcolata con riferimento ai potenziali aventi diritto per ciascun profilo e applicando il criterio dell'arrotondamento, così articolato:

- se il quoziente che deriva dall'applicazione della misura del 50% è uguale o superiore a cinque, lo stesso è arrotondato all'unità superiore;
- se il quoziente che deriva dall'applicazione della misura del 50% è inferiore a cinque, lo stesso è arrotondato all'unità inferiore.

- il costo delle predette "**progressioni**" che ammonta, al netto degli oneri, ad **€ 96.026,12**, trova copertura nelle risorse del "**Fondo**" all'uopo costituito ai sensi dell'articolo 90 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, che, al netto delle somme già utilizzate per l'ultima "**tornata**" delle "**progressioni di livello nei profili di inquadramento**", ovvero delle "**progressioni di carriera**", di **cinquantatré** unità di personale tecnico e amministrativo inquadrate nei profili e nei livelli professionali compresi tra il Quarto e l'Ottavo, di cui alla procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 54 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, con la Determina Direttoriale del 30 dicembre 2022, numero 121, ammonta ad **€ 116.828,95**.

Roma, lì 1 agosto 2023

LA PARTE PUBBLICA

Il Presidente dello Istituto Nazionale
di Astrofisica
Professore Marco TAVANI

Il Direttore Generale dello Istituto Nazionale
di Astrofisica
Dottore Gaetano TELESIO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL

FSUR CISL

Fed. UIL scuola RUA

ANIEF epr






